COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **SPAGNOLI**

INDICE

PAG.

Proposta e disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614) 536

PRESIDENTE 536, 539, 540

COCCIA 539

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* . 536

Proposte e disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori ZUCCALÀ ed altri; Senatori MARTINAZZOLI ed altri; Senatori LUGNANO ed altri; Disegno di legge: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497);

PAG.

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche, e relativo sistema di autorizzazioni (1845);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) 540

PRESIDENTE 540, 544, 545, 546

ACCREMAN 544, 545

ASSANTE 541

CASTELLI, *Relatore* 541, 543, 544, 545

COCCIA 545

FELISETTI 543

MANCO 544, 545

MUSOTTO 540, 543

PADULA 545

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* . 545

La seduta comincia alle 10,20.

ASSANTE, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale *(Testo unificato approvato dal Senato)* (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvato dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1973.

Come i colleghi ricordano, nelle precedenti sedute è stata conclusa la discussione sulle linee generali, ed il relatore ha replicato agli oratori in essa intervenuti. Do quindi la parola al ministro della giustizia.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia.* Nel prendere la parola al termine della discussione sulle linee generali della riforma del primo libro del codice penale, debbo in primo luogo esprimere il mio vivo compiacimento per l'alto livello culturale e tecnico-giuridico che hanno caratterizzato i lavori della Commissione. Coloro che sono intervenuti nel dibattito hanno tutti dato un valido contributo all'approfondimento dei temi in discussione, mettendone in evidenza gli aspetti più significativi, cercando di trovare un punto di incontro per la soluzione dei problemi tecnicamente più difficili, sollecitando infine la riflessione sulla possibilità di aprire, se non subito, nel prossimo futuro, un discorso di maggiore respiro sulla revisione del sistema penale.

L'onorevole Musotto, con la sua esauriente e stimolante relazione introduttiva, ha posto le insostituibili basi di un dibattito tanto elevato, anticipandone per così dire le linee di sviluppo, e ne ha poi tirato le fila, con un intervento conclusivo, in cui ha saputo magistralmente sintetizzare, perché possano essere utilizzati nell'esame del testo di legge, tutti gli apporti emersi nel corso dei lavori.

Si deve partire, io credo, dal significato dei due interventi del relatore, se vogliamo procedere con decisione, come è nostro dovere, verso una rapida, definitiva approvazione del progetto che stiamo esaminando; e in questa prospettiva si deve prendere atto con soddisfazione che l'onorevole Musotto, anche se ha accennato alla possibilità di taluni aggiustamenti o miglioramenti del progetto di legge, o comunque all'opportunità di un'ulteriore, specifica discussione su taluni punti più significativi della riforma, ha tuttavia ribadito come il testo approvato dal Senato rappresenti un'innovazione non marginale del sistema vigente e come sia indispensabile pervenire alla definitiva approvazione del provvedimento entro tempi brevissimi.

Sono in fondo le stesse cose che dissi nel mio intervento di apertura, quando sottolineai da un lato l'urgenza della riforma, dall'altro il fatto innegabile che il progetto di legge, oggi in discussione, non si esaurisce in ritocchi secondari del codice vigente, ma rappresenta al contrario un notevole passo avanti per un significativo aggiornamento dell'attuale apparato normativo.

Nessuno certo pensa che non fosse possibile realizzare una revisione più qualificante di taluni punti della parte generale del codice, e fui proprio io che in più interventi segnalai alla riflessione della Commissione le linee possibili di una riforma più incisiva; ma in quelle stesse occasioni tenni a ribadire come si dovesse evitare con cura ogni eventuale ritardo e come la comune preoccupazione dovesse essere quella di portare a termine rapidamente un discorso iniziato ormai da troppo tempo.

Le indicazioni emerse dal dibattito ed anche gli avvenimenti degli ultimi tempi non mi lasciano dubbi sulla necessità per il Governo di insistere per una sollecita approvazione del testo di legge così come è stato predisposto dal Senato, salvo naturalmente le eventuali modifiche che la Commissione potrà apportare al progetto di legge.

Tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, pur se hanno talora criticato l'impostazione novellistica della riforma, non hanno tuttavia potuto disconoscere che essa rappresenta un concreto adeguamento del nostro sistema penale ai princìpi accolti dalla più moderna scienza penalistica e dai paesi di più avanzata civiltà, ed hanno anche dovuto ammettere, sia pure con intonazioni e in termini diversi, come oggi la cosa più importante e più urgente sia quella di dare al paese un codice vigente che si differenzi, in modo non solo marginale, dal codice vigente.

In effetti, a distanza di venticinque anni dall'approvazione della Costituzione repubblicana e quando la società ha ormai compiuto spontaneamente un processo di evoluzione e di maturazione democratica, occorre uscire finalmente dalla logica del « codice Rocco », per adeguarlo, anche se mediante un'opera graduale di riforma, agli indirizzi più mo-

derni della scienza e alle esigenze espresse dalla collettività.

Il progetto di legge all'esame della Commissione non rappresenta forse, e su questo possiamo anche convenire, un mutamento radicale del sistema vigente, ma si segnala tuttavia per molti aspetti positivi, in quanto permette di conseguire una serie di obiettivi, dotati tutti di una profonda carica innovatrice.

In primo luogo, il progetto di legge realizza l'obiettivo di un sostanziale adeguamento della parte generale del codice ai princìpi della Costituzione.

L'abolizione dell'ergastolo, la previsione di pene accessorie soltanto facoltative e l'esclusione del carattere perpetuo dell'interdizione dai pubblici uffici sono validi strumenti per attenuare l'afflittività che oggi connota le sanzioni penali e per dare concreta attuazione al precetto costituzionale, secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

D'altra parte, il progetto accentua il carattere strettamente personale della responsabilità penale, sia in generale, sia in relazione al settore specifico dei reati commessi a mezzo della stampa, sancendo in sostanza, con una formula che potrebbe forse essere perfezionata, ma che è già abbastanza chiara per essere interpretata in questo senso, che nessuno può rispondere di un evento dannoso o pericoloso che non sia riconducibile a un suo atteggiamento doloso o colposo.

Infine, le modifiche del regime relativo alla pena pecuniaria e alla sua conversione n pena detentiva rappresentano un modo concreto per rendere operante nei fatti il principio di eguaglianza, perché servono indubbiamente ad attenuare, se non ad eliminare, le disparità di trattamento conseguenti alle diversità economiche.

Il progetto di legge si preoccupa poi di adeguare l'entità della sanzione e più in generale delle conseguenze del reato all'effettiva portata dell'illecito, ovviando così ad uno dei difetti del codice vigente che più hanno alimentato le critiche degli operatori del diritto e della stessa opinione pubblica, quello cioè dell'asprezza sanzionatoria che ne costituisce uno degli aspetti caratterizzanti.

In questa direzione, l'abolizione dell'obbligatorietà della recidiva costituisce un punto qualificante della riforma, perché elimina un stituto che in pratica si poteva tradurre in uno strumento odioso di ingiustizia e che ha anche rappresentato uno dei motivi di maggiore tensione nel mondo dei detenuti.

Allo stesso modo il progetto di legge, consentendo il giudizio di comparazione delle attenuanti con tutte le circostanze aggravanti, comprese quelle che comportano l'applicazione di una pena detentiva in modo autonomo, introduce nel sistema un valido strumento di equità, che, ancora prima che venga rivista la parte speciale del codice, consentirà di attenuare l'asprezza conseguente alla severità delle pene previste per alcuni tipi di reato.

In particolare, per il furto si potrà evitare, con l'approvazione del testo di legge in discussione, che modeste o insignificanti infrazioni della legge siano punite con sanzioni che sono ritenute sproporzionate dalla comune coscienza sociale.

Ancora in questa direzione, il nuovo codice si propone di evitare al condannato conseguenze ulteriori e spesso sproporzionate rispetto a quelle connesse alla condanna. Ho già sottolineato la modifica che prevede sempre come facoltative e mai come obbligatorie le pene accessorie: con questa previsione si evita che persone condannate, magari per fatti di modesta importanza, debbano scontare, per lunghi periodi di tempo, le conseguenze della loro azione e rimanere privati in molti casi della stessa possibilità di lavorare.

Il progetto di legge, inoltre, sempre allo stesso fine, limita a pochissimi casi l'applicazione automatica delle misure di sicurezza, riuscendo così a contenere, entro confini accettabili, il sistema del cosiddetto doppio binario, che oggi caratterizza i rapporti tra la pena e le misure di sicurezza.

Accanto a quelli indicati, il progetto di riforma realizza un altro obiettivo, non meno e forse più importante, quello di rifiutare il dogma secondo il quale il solo mezzo veramente efficace per combattere ogni tipo di delitto sarebbe costituito dalla minaccia della pena, e più particolarmente della pena carceraria. La moderna scienza criminologica ha decisamente superato, nei tempi più recenti, l'indifferenziato privilegio sinora riservato alla pena carceraria e la validità di questa esperienza ha trovato una significativa conferma nei risultati dell'incontro internazionale sulla difesa della società dal delitto, da me convocato a Roma, con la collaborazione della competente commissione delle Nazioni unite.

È emerso, infatti, che tutti i paesi intervenuti al convegno, quali che fossero i loro diversi livelli di sviluppo socio-economico ed i loro sistemi politico-istituzionali, hanno ormai adottato una strategia differenziata dell'intervento penale, enucleando un sistema di

sanzioni articolate in relazione alla maggiore o minore gravità dei reati e al diverso grado di pericolosità dei loro autori. È emerso, cioè, che la tendenza assolutamente prevalente, nel contesto mondiale della scelta dei mezzi più efficaci per la difesa della collettività dal delitto, è di riservare la pena detentiva solo a determinate categorie di reati, che per la loro gravità rendano assolutamente necessario apprestare un'efficace difesa della società segregando i loro autori dal consorzio civile; per gli altri illeciti è invece prevista una gamma di sanzioni che variano da paese a paese in relazione alle peculiari caratteristiche del loro sviluppo economico, sociale e di costume, e che possono riassumersi nelle pene di sorveglianza (forme di controllo più o meno intenso sulla condotta del soggetto, sovente accompagnate dall'obbligo di svolgere un'attività lavorativa), nelle pene interdittive (sospensione o interdizione da determinate attività o limitazione della sfera della capacità d'agire o giuridica del soggetto), nelle pene ad effetti patrimoniali.

Su questo punto, il testo approvato dal Senato non si discosta in modo netto dal nostro sistema tradizionale; tuttavia non si può negare, e già l'ho detto altre volte, che il progetto di legge respinge decisamente la concezione della pena carceraria come unico strumento di repressione del delitto e si spinge a prevedere una concreta differenziazione del trattamento penale, attuata mediante la previsione di una gamma di misure dirette ad evitare l'applicazione della detenzione al delinquente primario.

Sono state appunto concepite in funzione dell'accennata esigenza le norme che prevedono l'aumento dei termini di operatività della sospensione condizionale della pena, l'estensione del perdono giudiziale ai maggiori dei diciotto anni, la previsione di una nuova attenuante, che comporta la diminuzione della pena fino alla metà, la sostituzione del servizio a favore di enti pubblici alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

Tutti questi istituti tendono, come si è detto, a ridurre i limiti di applicabilità della pena carceraria, così come le modifiche introdotte in tema di recidiva e di circostanze, miranti a rendere accettabile dalla comune coscienza sociale le sanzioni conseguenti a reati di minore gravità o a quelli commessi da persone non pericolose. Si tratta di una esigenza vivamente sentita, a cui sono almeno in parte riconducibili le agitazioni che si sono anche recentemente verificate in taluni stabilimenti penitenziari.

La nuova normativa dovrebbe costituire un valido strumento di pacificazione delle carceri; dovrebbe servire a riportare la tranquillità all'interno degli istituti di pena. Col nuovo sistema, inoltre, si dovrebbe raggiungere il risultato, che abbiamo sempre perseguito, di favorire, entro certi limiti, lo sfollamento delle carceri.

I delinquenti primari, o coloro che commettono piccole infrazioni della legge penale, non saranno più colpiti da severe sanzioni detentive, così come oggi, e di conseguenza la pena carceraria comincerebbe ad essere riservata soltanto a coloro che abbiano commesso fatti di una certa gravità o che presentino note specifiche di pericolosità.

Si dice che queste innovazioni possono essere causa di un rilassamento del sistema punitivo e di un indebolimento dei mezzi a disposizione nella lotta contro la delinquenza; ed indubbiamente è vero che per rimuovere le cause personali ed ambientali del delitto e per favorire il recupero sociale del reo non basta che lo Stato si astenga dal ricorrere a sanzioni sproporzionate o inadeguate, che servono magari solo a stigmatizzare i colpevoli e a inasprire inutilmente le reazioni; occorrerebbe anche sottoporre gli autori dei delitti meno gravi a determinati controlli, perché solo così sarebbe possibile realizzare un incisivo programma di prevenzione speciale, e restituire davvero alla società coloro che ne abbiano violato le leggi.

A questo fine, però, sarebbe necessario disporre, come molti hanno messo in rilievo nel corso della discussione, di strutture e attrezzature adeguate, perché altrimenti ogni previsione normativa, diversa e più articolata di quelle inserite nel progetto di legge approvato dal Senato, rischierebbe in pratica di restare lettera morta, di non essere cioè passibile di un'effettiva applicazione. Bisogna perciò accontentarsi di attuare in due tempi la riforma: approvare subito le modifiche già predisposte dal Senato in materia di sistema sanzionatorio e riservarsi poi di tentare una riforma più incisiva ed anche più efficace, non appena saranno state create le infrastrutture indispensabili ad una politica criminale differenziata. Come è noto, il nuovo ordinamento penitenziario, che è anche esso all'esame della Commissione giustizia della Camera, prevede l'istituzione di centri di servizio sociale, che avranno tra gli altri il compito specifico di presiedere al recupero dei liberati dal carcere o di coloro a cui non sia stata applicata la pena detentiva. Le nuove strutture potranno nel futuro essere utilizzate pro-

prio per favorire la graduale, inevitabile evoluzione di un sistema che non vuole più fare esclusivo affidamento sulle pene carcerarie, almeno per i reati di minore gravità. Occorre perciò essere pronti a riprendere al più presto - non appena se ne presenteranno le occasioni favorevoli - il discorso su una impostazione radicalmente nuova del sistema sanzionatorio; così come occorre tenere presente che la revisione della parte speciale del codice consentirà di modificare, in misura ancora più incisiva di quanto non possiamo fare oggi, le strutture del sistema penale vigente, attenuando le asprezze ingiustificate di talune previsioni normative, adeguando le singole fattispecie delittuose ai precetti della Costituzione, modificando - in conformità dell'attuale sensibilità sociale - la scala gerarchica dei valori e degli interessi difesi dal codice.

Intanto il Governo ritiene indispensabile portare a rapida conclusione l'esame e l'approvazione del primo libro del codice penale, nel testo predisposto dal Senato. Credo di interpretare la fiduciosa aspettativa di larghi settori dell'opinione pubblica, se dico che, in questa materia, fare subito significa già fare bene. Con tutti i suoi possibili difetti, la riforma del primo libro del codice penale rappresenterà una conquista di civiltà, una dimostrazione della sensibilità democratica del Parlamento. Ho ritenuto prima di dovere indicare e sottolineare gli aspetti più significativi della riforma non per farne una gratuita apologia, ma proprio perché sono convinto che il progetto di legge che stiamo esaminando costituisce un importante passo in avanti nel quadro di una politica diretta a ribaltare i rapporti oggi esistenti tra lo Stato ed i cittadini e ad impedire che il cittadino avverta come una presenza oppressiva l'intervento dello Stato. Questo naturalmente non significa che tutto sia stato fatto e che non siano possibili opportune modifiche, anche incisive, del testo preparato dal Senato. Il dibattito che si è svolto in questa sede dimostra come siano utili e probabilmente necessari su taluni punti aggiustamenti e modifiche, in taluni casi magari non soltanto di forma, ma anche di sostanza.

Il Governo si riserva di esprimere il proprio parere sugli emendamenti, che saranno presentati nel corso dell'esame dei singoli articoli; ma intanto deve confermare la sua posizione sostanzialmente favorevole al testo di legge così come è stato predisposto dal Senato. La riforma ha avuto una lunga maturazione politica e tecnica e il progetto quale oggi è trova i suoi precedenti in una serie di disegni e di proposte di legge, e in particolare nell'opera fervida e appassionata di due illustri giuristi, Giovanni Leone e Giuliano Vassalli, che si può ben dire sono stati gli illuminati promotori di una revisione del codice che servisse a soddisfare, nel rispetto della tradizione, le esigenze del presente. Successivamente, il Senato ha ancora perfezionato il progetto di legge e la Camera potrà ora migliorarlo ulteriormente sul piano tecnico-giuridico. L'importante è che si confermi in tutti noi una seria e consapevole volontà politica di corrispondere alla richiesta non più dilazionabile di una riforma, in senso democratico, del vigente codice penale.

PRESIDENTE. A questo punto la Commissione dovrebbe prendere una decisione in merito all'ordine dei lavori. In una precedente seduta, alcuni esponenti del gruppo comunista avevano rappresentato l'opportunità di istituire un Comitato ristretto; il presidente della Commissione, onorevole Oronzo Reale, aveva dichiarato invece di ritenere più conveniente la formazione di un gruppo informale di lavoro, come già era stato fatto per l'esame del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale. Vorrei sentire il parere dei commissari su questo punto.

COCCIA. Il gruppo comunista desidererebbe che il ministro rendesse delle dichiarazioni, o quanto meno alcune note informative relative alla situazione esistente attualmente nei penitenziari italiani all'indomani della vicenda del carcere « delle Murate », ed in ordine agli orientamenti che in questo momento presiedono alla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena in un momento così delicato. Noi ci auguriamo che si possa pervenire alla instaurazione di un nuovo clima nelle carceri, evitando il ritorno di tendenze che metterebbero in discussione un nuovo indirizzo.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, ella sta ponendo un problema che sarà affrontato tra poco nella seduta in sede referente. La prego di pronunciarsi sulla questione ora in esame.

COCCIA. Per quanto riguarda tale questione, noi siamo favorevoli alla costituzione di un gruppo informale di lavoro sulla base della esperienza maturata in sede di discussione del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale. In un primo momento, noi ci eravamo pronunciati a favore della formazione di un Comitato ristretto: però alla luce delle preoccupa-

zioni espresse dall'onorevole Oronzo Reale, accedemmo invece alla proposta di costituire un organismo informale.

PRESIDENTE. Se i rappresentanti degli altri gruppi concordano, potrebbe allora restare stabilito che la discussione formale degli articoli avrà luogo dopo che, attraverso i contatti informali che potranno aver luogo in un gruppo di lavoro istituito all'interno della Commissione, sarà stato svolto un esame preliminare degli articoli stessi.

Il seguito della discussione potrebbe dunque essere rinviato ad altra seduta, anche al fine di consentire che, attraverso i suddetti contatti informali, siano cercate intese idonee ad accelerare la discussione in Commissione degli articoli. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Zuccalà ed altri; senatori Martinazzoli ed altri; senatori Lugnano ed altri e del disegno di legge: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni *(Testo unificato, approvato dal Senato)* (2428); e delle proposte di legge Balzamo ed altri (1482); Assante ed altri (1497); Anderlini ed altri (1845); Altissimo e Baslini (2100); Piccoli ed altri (2323), concernenti le intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri, Martinazzoli ed altri, Lugnano ed altri, e del disegno di legge: « Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni », già approvati dal Senato, in un testo unificato, nella seduta del 19 ottobre 1973; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri, Assante ed altri, Anderlini ed altri, Altissimo e Baslini, Piccoli ed altri, concernenti le intercettazioni telefoniche.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri è iniziata la discussione dell'articolo 4.

MUSOTTO. Sull'emendamento 4. 26, presentato dall'onorevole La Loggia, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. In definitiva il progetto di legge che stiamo esaminando consente di autorizzare le intercettazioni telefoniche in presenza di condizioni particolari.

Secondo l'emendamento La Loggia, questa misura non deve risolversi in una deroga all'obbligo di procedere alla comunicazione giudiziaria, perché ciò sarebbe in contrasto con lo spirito che anima il provvedimento in discussione.

Il problema posto dall'onorevole La Loggia è indubbiamo di particolare importanza; dovremmo darci carico di disciplinare, quanto più è possibile, e in un modo rigoroso, il problema della deroga. Giustamente l'onorevole Accreman ricorda che l'espressione « con riferimento » potrebbe anche considerarsi imprecisa. Ma l'emendamento La Loggia non può essere accettato nella sua formulazione attuale. Vero è che occorre porre delle garanzie in relazione alla deroga che le intercettazioni costituiscono rispetto ai princìpi generali sui diritti della difesa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

PRESIDENTE. Gli emendamenti Assante 4. 15 e Coccia 4. 17 sono stati ritirati.

Gli onorevoli Assante, Coccia e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto ed il quinto comma dell'articolo 226-quater *del codice di procedura penale con seguenti:*

« I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

I processi verbali delle attività previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.

Ai soli difensori degli indiziati o imputati è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato dal giudice ai sensi del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni.

Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il giudice procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonché dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate per indagare o perseguire fatti diversi da quelli per i quali si procede.

Il giudice dispone, con le forme ed i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco » (4. 30).

ASSANTE. Con questo emendamento, che sostituisce il mio emendamento 4. 15 e quello Coccia 4. 17, veniamo incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole relatore attraverso la presentazione del suo emendamento 4. 23, che dovrebbe ora ritenersi assorbito dal testo che noi presentiamo.

CASTELLI, *Relatore*. Prima di esprimere il mio parere, quale relatore, sugli emendamenti che sono stati presentati, ricordo che l'onorevole Felisetti ha egli stesso ritenuto di proporre l'accantonamento degli emendamenti 4. 18 e 4. 19, in relazione alle decisioni che questa Commissione riterrà di adottare sull'articolo aggiuntivo 2-*bis*, anch'esso proposto dall'onorevole Felisetti. Ciò detto, il primo emendamento da esaminare è quello 4. 11, presentato dall'onorevole Manco, che, così com'è concepito, non può incontrare parere favorevole, in quanto accogliendo la « tesi Manco » la facoltà di disporre intercettazioni telefoniche finirebbe per assumere un aspetto completamente diverso, come portata, da quello che ha nel progetto di legge in discussione. Dall'intervento dell'onorevole Manco è comunque affiorato un elemento che io credo non possa lasciare indifferente questa Commissione. È stato segnalato che il testo trasmessoci dal Senato non consente di perseguire, attraverso lo strumento dell'intercettazione, i reati di corruzione impropria. Questa osservazione non è di poco peso, e quindi se l'onorevole Manco ritenesse di modificare il suo emendamento, ponendolo in particolare relazione con questa specie di reato, il giudizio del relatore potrebbe essere diverso da quello negativo che è stato ora espresso.

Un emendamento che appare a prima vista formale, ma che ha anche, sotto alcuni profili, dei riflessi sostanziali, è quello 4. 4 dell'onorevole Felisetti, che desta però alcune esitazioni. È stato rilevato da varie parti che in sostanza si verrebbe a permettere l'intercettazione telefonica anche in relazione ai reati di semplice detenzione di stupefacenti, ed è stato detto che ciò sarebbe in contrasto con l'indirizzo sostenuto a livello dottrinale (ma non solo da un punto di vista astratto) circa l'opportunità di non punire penalmente il comportamento che si estrinseca attraverso la detenzione di stupefacenti, in quanto il consumatore di droga sarebbe più un malato da curare che un criminale da perseguire. Una valutazione di questo tipo, che a mio avviso è accettabile, non impone però di esprimere sull'emendamento un parere negativo. Se verrà modificata la norma sostanziale (ed io sono dell'opinione che sia opportuno modificarla), resterà opportuno mantenere la disposizione processuale, in quanto l'intercettazione dei telefoni dei consumatori abituali di droga può essere un mezzo per risalire all'accertamento di coloro che compiono il più grave reato di spaccio. Non porrei quindi una correlazione tra la modifica della norma sostanziale e la reiezione dell'emendamento Felisetti 4. 4, per il quale il relatore si rimette al parere che vorrà esprimere il rappresentante del Governo, che potrà tener conto di tutta la predisposta normativa in materia di droga.

Mi pare vi sia unanimità di consensi, da parte degli intervenuti, sull'emendamento Felisetti 4. 3 (su cui si è soffermato in particolare l'onorevole Accreman), e che, indubbiamente, colma una lacuna contenuta nel testo trasmessoci dal Senato: il parere del relatore a questo emendamento è favorevole.

Deve collocarsi dopo l'emendamento 4. 5 dell'onorevole Felisetti l'emendamento 4. 12 dell'onorevole Manco, tendente a sopprimere, al secondo comma dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale, le parole: « il consulente tecnico e i loro ausiliari ». Questo emendamento risponde ad un'impostazione opposta a quella in base alla quale è formulato l'emendamento 4. 5 dell'onorevole Felisetti. Mentre infatti l'onorevole Manco intende ridurre l'ambito delle persone nei confronti delle quali sussiste il divieto di intercettazione, l'onorevole Felisetti vuole al contrario l'ampliamento di tale divieto. Mi pare che le stesse esigenze, che giustificano la non intercettazione nei riguardi del difensore, stiano alla base del divieto di intercettazione telefonica delle conversazioni e comunicazioni del consulente tecnico, che collabora con il difensore ed ha un ruolo analogo a questo. Sono pertanto favorevole all'emendamento 4. 5 dell'onorevole Felisetti e contrario a quello 4. 12 dell'onorevole Manco.

Analogo discorso si pone per l'emendamento 4. 13, presentato dagli onorevoli Assante, Perantuomo e Coccia, e per l'emendamento Felisetti 4. 8.

Anche qui abbiamo impostazioni non così radicalmente difformi come nel caso precedente, ma certamente diverse. Gli onorevoli

Assante, Perantuomo e Coccia si limitano a chiedere la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale. L'onorevole Felisetti si preoccupa di disciplinare immediatamente nel suo emendamento il problema delle nullità. Pare al relatore che l'elemento qualificante dell'emendamento dell'onorevole Felisetti sia rappresentato dalla disposizione che dichiara la nullità assoluta anche nel caso di prove raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Quella dell'emendamento 4. 8 è un'impostazione che ritorna anche nell'emendamento 8. 1 dell'onorevole Felisetti, con il quale si propone di aggiungere all'articolo 8, dopo le parole: « La presente legge entra in vigore al momento della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* », le altre: « e si applica a tutti i procedimenti in corso a tale data ». A questo punto devo dire, con molta chiarezza, all'onorevole Felisetti che sono molto perplesso sull'emendamento 8. 1, che mi pare per un certo verso ultroneo e per un altro tendente a sostituirsi drasticamente ad una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria che deve essere autonoma nell'applicare lo schema rigido prefissato dal legislatore.

Diversa è invece la valutazione che devo fare dell'emendamento 4. 8; infatti, qui in sostanza si tratta di risolvere un contrasto giurisprudenziale che si è palesato in parecchi casi tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione.

La Corte costituzionale insiste (ovviamente, nella motivazione, perché non può emettere una pronuncia espressa) nel ritenere che quando è dichiarata incostituzionale, ad esempio, una disposizione che non salvaguarda i diritti di difesa, le norme fulminate da incostituzionalità devono essere considerate illegittime anche in rapporto alle situazioni pregresse. La Corte di cassazione si ribella a questo insegnamento ed afferma, con una certa coerenza sul piano del formalismo logico-giuridico, ma realizzando un *summum ius summa iniuria*, che le norme fulminate da incostituzionalità cessano di avere vigore quando la sentenza della Corte costituzionale è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Quindi tutto quanto è stato compiuto precedentemente conserva piena e perfetta validità. Si crea in tal modo una grave sperequazione tra i cittadini, i quali possono essere lesi nei loro diritti di difesa solo perché la sentenza della Corte costituzionale, che ha eliminato una determinata normativa legislativa, è arrivata dopo che sono stati compiuti alcuni atti.

Ora, l'emendamento 4. 8 dell'onorevole Felisetti costituisce in sostanza la applicazione pura e semplice dell'insegnamento della Corte costituzionale ed eviterà, nel caso di specie, ulteriori ribellioni della Corte di cassazione all'indirizzo indicato dal supremo organo costituzionale del nostro paese. Pertanto, sotto questo profilo, ritengo di poter esprimere parere favorevole all'emendamento 4. 8.

Vorrei però pregare l'onorevole Felisetti di valutare la opportunità di alcune modifiche di natura formale che, tra l'altro, fanno parte di subemendamenti da me proposti.

Penso che potremmo fondere le impostazioni, arrivando ad una formulazione la quale eviti di dire che vi è « una nullità assoluta », e che tale nullità è « insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo »; la caratteristica della nullità « assoluta » è proprio quella di essere una nullità « insanabile e che può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento ».

Propongo di fondere i due capoversi, sostituendo la parola « assoluta » con l'espressione « insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento » e con l'eliminazione dell'ultima riga. Se l'onorevole Felisetti accetta questa modifica il mio parere è totalmente favorevole. Quanto all'emendamento Assante 4. 13, esso sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento Felisetti 4. 8, così come l'articolo aggiuntivo Manco 6-*bis*.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 14 degli onorevoli Assante, Perantuomo e Coccia, io ritengo che la procedura proposta sia migliore di quella del testo del Senato. Vi sono però alcune correzioni di natura formale che io propongo con i subemendamenti 0. 4. 14. 1, 0. 4. 14. 2, 0. 4. 14. 3, 0. 4. 14. 4, 0. 4. 14. 5, 0. 4. 14. 6 e 0. 4. 14. 7.

In sostanza, dopo le parole « l'autorizzazione » bisognerebbe specificare meglio di quale autorizzazione si tratti; a questo proposito io propongo di aggiungere le seguenti parole: « prevista nel precedente articolo ». Mi pare inoltre eccessivo parlare di « decreto dettagliatamente motivato »: si potrebbe semmai dire « specificamente motivato ». Analoga modifica propongo al terzo comma. Alla settima riga, cogliendo alcune preoccupazioni che sono state espresse in relazione ad altri punti, propongo la eliminazione del termine « telefoniche », in quanto tutto ciò che dettaglia, ovviamente limita.

Dal momento che la libertà delle comunicazioni non si esaurisce in quella delle comuni-

cazioni telefoniche, questo aggettivo, che probabilmente è rimasto per un fenomeno traslativo da precedenti testi legislativi, andrebbe opportunamente eliminato. Mi pare una sovrabbondanza la parola «inoltre» all'inizio del secondo capoverso e penso che se ne possa accettare la soppressione.

Sempre nel secondo capoverso, per restare sulla falsariga dei vari testi legislativi, che, come è consuetudine, prescrivono all'indicativo presente e non al futuro, la parola «potrà», ripetuta due volte, va sostituita con «può». Ritengo ancora che al termine dello stesso capoverso si debbano eliminare le seguenti parole: «e non sia mutato il titolo del reato per il quale l'intercettazione è disposta». L'argomento viene compiutamente affrontato (e le ripetizioni sono inutili) nel nuovo emendamento che è stato presentato dall'onorevole Assante questa mattina e su cui mi riservo di esprimere un parere di massima favorevole, proponendo però una modifica. Se la rettifica sarà accettata dal presentatore, il giudizio del relatore sarà per l'accoglimento. È ovvio, sempre per le valutazioni che abbiamo ritenuto di fare, che anche l'emendamento 4. 21 dell'onorevole Felisetti dovrebbe essere accantonato. L'emendamento Felisetti 4. 22 è invece assorbito dal mio subemendamento 0. 4. 14. 1 all'emendamento Assante, essendovi perfetta corrispondenza testuale tra l'emendamento Felisetti proposto al testo del Senato e quello del relatore all'emendamento Assante. Si può esprimere un giudizio analogo sull'emendamento 4. 6 dell'onorevole Felisetti; se accettiamo l'emendamento Assante 4. 14, anche questa modifica è sostanzialmente assorbita.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 1 dell'onorevole Pietro Riccio, che propone la soppressione del primo comma dell'articolo 226-*quater*, devo dire che la disciplina si presenta più organica e completa nell'emendamento 4. 16 Coccia. Per l'emendamento Riccio dunque mi pronuncio (per quanto esso non sia assorbito) in senso sfavorevole, poiché con esso ci limiteremmo a eliminare una norma figurante nel testo del Senato senza sostituirne un'altra, mentre l'emendamento Coccia propone una coordinata regolamentazione della materia. Soluzioni alternative sono offerte anche dagli emendamenti 4. 9 Reggiani, 4. 2 Vitale Lino e 4. 10 Musotto, che si sono fatti carico anch'essi di alcune preoccupazioni espresse dal relatore (che per altro aveva ricevuto segnalazioni in materia da organi ministeriali, particolarmente dal Ministero delle poste) circa l'inopportunità dell'adozione delle disposizioni dettate al riguardo dal Senato. È noto che l'altro ramo del Parlamento ha previsto l'accesso alle centrali telefoniche. Ciò, come abbiamo visto, è in alcuni casi tecnicamente impossibile, in altri non garantisce sufficientemente la segretezza.

La questione è affrontata dai vari proponenti degli emendamenti testé citati in maniera diversa. Gli onorevoli Coccia, Assante, Perantuomo e Stefanelli propongono che l'intercettazione venga effettuata esclusivamente presso gli impianti telefonici installati presso la procura della Repubblica; gli onorevoli Reggiani e Lino Vitale propongono invece, con espressioni pressoché analoghe, un'alternativa: l'intercettazione venga effettuata o presso la procura della Repubblica o presso impianti telefonici di pubblico servizio. L'onorevole Musotto fa salvo il testo del Senato con un limite: a meno che il magistrato non disponga che le operazioni di intercettazione avvengano in luogo diverso.

FELISETTI. Forse questo argomento si dovrebbe accantonare, per la ragione che la SIP può procedere solo a certi tipi di installazione: quando avremo risolto il caso dell'emendamento accantonato, tendente ad estendere o meno i mezzi di controllo, arriveremo a costatare che il servizio che ci può prestare la SIP riguarderebbe soltanto la possibilità dell'intercettazione telefonica, ma non di quella telegrafica.

MUSOTTO. Perciò è inutile accantonare il problema!

CASTELLI, *Relatore*. L'onorevole Felisetti con la sua interruzione ha preceduto quanto stavo per dire. Per quanto riguarda l'intercettazione telefonica, è pervenuta al relatore una comunicazione del Ministero delle poste – che mi auguro il ministro vorrà confermarci – che assicura la disponibilità della SIP ad effettuare allacciamenti presso tutte le procure della Repubblica, con onere proprio. Il parere del relatore, circa gli emendamenti proposti, è quindi favorevole alla soluzione avanzata dall'onorevole Coccia, che indubbiamente permette di concentrare ogni attività di intercettazione presso locali direttamente soggetti al controllo dell'autorità giudiziaria, e senza onere da parte dello Stato.

Espresso questo parere di massima, occorre però tener conto della preoccupazione esposta dall'onorevole Felisetti. Non possiamo infatti risolvere esclusivamente il problema dell'intercettazione telefonica, dimenticando quelli

dell'intercettazione telegrafica e dei ponti-radio. Finché non avremo risolto il problema posto dall'articolo 2-*bis*, dobbiamo accantonare la decisione sull'emendamento Coccia e sugli altri con esso concorrenti, ivi compreso il subemendamento Patriarca 0. 4. 16. 1, anche se sull'impostazione dell'emendamento 4. 16 ho già espresso parere favorevole.

L'emendamento 4. 30 presentato stamattina dall'onorevole Assante mi consente di abbandonare anche il mio emendamento 4. 23, e naturalmente di considerare rinunciati gli emendamenti 4. 15 e 4. 17 presentati dagli onorevoli Coccia, Assante e Spagnoli. Il nuovo testo solleva però una questione di non poco rilievo in relazione al suo penultimo comma. In esso si dice infatti: « Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate per indagare o perseguire fatti diversi da quelli per i quali si procede ». Mi pare che qui ritorni un discorso già affrontato, se mal non ricordo, dall'onorevole Speranza, sulla distinzione tra conoscenza del fatto ai fini della sua utilizzazione probatoria e conoscenza dei fatti quale *notitia criminis*, sulla base della quale l'autorità giudiziaria o qualsiasi organo di polizia si muove. Su quest'argomento s'era fermato anche l'onorevole Manco. Il relatore è perfettamente d'accordo con i presentatori dell'emendamento nel ritenere che le registrazioni ed i verbali non possono essere utilizzati come elemento di prova; non credo però si possa negare che le registrazioni costituiscano una *notitia criminis* che, giunta all'autorità giudiziaria, fa sorgere il diritto-dovere di promuovere l'azione penale. Riterrei quindi opportuno che all'ultimo comma le parole: « per indagare o perseguire fatti diversi da quelli per i quali si procede » venissero sostituite con le altre: « quali prove in procedimenti giudiziari, relativi a fatti diversi da quelli per i quali si procede ». Ripeto, anche se può apparire ultroneo, che a questo punto il relatore abbandona il proprio emendamento 4. 23, da considerare assorbito nell'emendamento Assante 4. 30. Resta invece l'emendamento 4. 24 del relatore, di natura formale, al testo del Senato, per una ulteriore garanzia; accanto alle annotazioni sul registro che, come abbiamo detto, devono essere segrete si prevede con esso la trasmissione di copia del provvedimento al procuratore generale presso la corte di appello.

È ugualmente assorbito dall'emendamento 4. 30 dell'onorevole Assante, che l'ha integralmente recepito in alcune disposizioni, il subemendamento del relatore 0. 4. 15. 1.

Il relatore dovrà dichiararsi nettamente contrario all'emendamento dell'onorevole 4. 26 La Loggia se lo stesso, per avventura, verrà posto in votazione. È evidente che approvando un emendamento di questo tipo stabiliremmo in sostanza che in una infinità di procedimenti, per esempio contro ignoti, le intercettazioni telefoniche sono impossibili, mentre in altri diverrebbero semplicemente inutili.

L'emendamento 4. 25 dell'onorevole Pietro Riccio, tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale, le parole da « con riferimento solo ai seguenti reati » sino a « col mezzo del telefono », non è a mio avviso accettabile; con esso si concederebbe all'autorità giudiziaria una facoltà discrezionale assoluta, e sarebbe possibile, a qualsiasi magistrato, trovare motivi sufficienti per disporre le intercettazioni telefoniche a carico di chiunque. Mi pare che una impostazione siffatta sia eccessiva e quindi il parere del relatore è negativo.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento: *Al primo punto dell'articolo 226*-bis *del codice di procedura penale aggiungere le seguenti parole* « nonché per i reati di corruzione di cui all'articolo 318 » (4. 29).

MANCO. Lo do per svolto. Esso accoglie l'invito del relatore, a seguito del quale ritiro l'emendamento 4. 11.

PRESIDENTE. L'onorevole Accreman ha presentato i seguenti emendamenti:

Nella prima parte dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale, sostituire le parole* « con riferimento solo ai seguenti reati » *con le altre* « solo in caso di indagini relative ai seguenti reati » (4. 27);

Alla fine dell'articolo 226-bis *del codice di procedura penale aggiungere le seguenti parole* « se la nullità è rilevata prima della trascrizione della registrazione, questa non ha luogo » (4. 28).

ACCREMAN. Li do per svolti.

CASTELLI, *Relatore*. In riferimento all'emendamento 4. 27 dell'onorevole Accreman, devo dire che lo trovo preferibile al testo del Senato; pertanto sono favorevole.

Ho già preannunciato implicitamente prima, in quella che era una specie di sollecitazione all'onorevole Manco ad assumere deter-

minate iniziative, che il mio parere è favorevole al suo emendamento 4. 29.

Infine, mi sembra del tutto superfluo l'emendamento 4. 28 dell'onorevole Accreman, in quanto è ovvio che se la nullità è rilevata prima della trascrizione della registrazione questa non ha luogo. Vorrei pregare l'onorevole Accreman di ritirare tale emendamento e di considerarsi soddisfatto delle dichiarazioni a verbale del relatore; sempre che il rappresentante del Governo ritenga di aderire a questa impostazione. Per me è del tutto ovvio che la nullità deve essere dichiarata nel momento stesso in cui risulta e non si può far seguire all'atto nullo alcun provvedimento che si possa ricollegare ad un precedente comportamento inficiato di nullità assoluta e insanabile. È principio generale del nostro ordinamento giuridico che la nullità di un atto travolge tutti gli atti successivi che ad esso si ricollegano.

ACCREMAN. Lo ritiro, rilevando il consenso unanime della Commissione sulle dichiarazioni testé rese dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro Zagari ritengo che sarebbe opportuno, per tutti i commissari e per la Presidenza, disporre di una raccolta ordinata di tutti gli emendamenti che sono stati presentati, e di far luogo anche ad un momento di meditazione prima di giungere al voto finale sul provvedimento al nostro esame.

A questo proposito vorrei chiedere al ministro se ritenga anche egli più opportuno avere presente un quadro completo dei numerosi emendamenti, o se al contrario sia in grado di esprimere immediatamente il parere del Governo sugli emendamenti stessi.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio il relatore Castelli dello sforzo estremamente encomiabile che ha compiuto e del modo con cui ha cercato di affrontare i problemi al nostro esame. Credo che egli abbia espresso con molta chiarezza la sua linea, che mi trova sotto molti aspetti perfettamente concorde. Tuttavia, poiché il relatore stesso ha sollevato tutta una serie di questioni, ed ha posto dei quesiti, per due almeno dei quali si attende una risposta da parte del Governo (sulla comunicazione del Ministero delle poste e sugli indirizzi legislativi in materia di droga), penso sia assolutamente necessario procedere al riordinamento di tutta la materia in discussione, perché poi su di essa si possa esprimere un parere. Penso che il relatore, avendo sollevato delle questioni, intenda concludere la sua esposizione con ulteriori valutazioni, ed è a quel punto che il Governo interverrebbe nel dibattito.

PRESIDENTE. Potremmo sospendere momentaneamente la seduta, per consentire innanzitutto alla segreteria di comporre in un quadro organico i vari emendamenti in discussione, con l'annotazione dei rapporti che si pongono tra di essi e del parere espresso dal relatore; nel frattempo potrebbe aver luogo una presa di contatto fra gli esponenti dei gruppi sulle diverse questioni, comprese quelle sinora accantonate, in modo da giungere a delle valutazioni precise in proposito. Anche il Governo potrebbe approfittare di tale sospensione per definire il proprio atteggiamento.

CASTELLI, *Relatore*. I problemi da rivedere si riducono ormai a due o tre, in quanto io ho già espresso parere favorevole per la maggior parte degli emendamenti presentati. Dei punti ancora irrisolti uno, a mio avviso, non è risolvibile nello spazio di questa mattina (è quello connesso all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 2-*bis* presentato dall'onorevole Felisetti); gli altri non richiedono molto tempo.

PRESIDENTE. Noi potremmo sospendere la seduta fino alle 12,30 e quindi fare il punto sulla situazione: se non sarà possibile affrontare le varie questioni in discussione circa l'articolo 4, o per esigenze dell'ufficio di segreteria, o perché i gruppi o il ministro non saranno ancora maturi per una definitiva decisione, rimanderemo il seguito del dibattito ad altra seduta.

COCCIA. Tenendo presenti le questioni in discussione, non credo che saremo in grado di pervenire oggi alla votazione dell'articolo 4, con i relativi emendamenti.

MANCO. Sono anche io di questo parere.

PADULA. Io penso che il lavoro che dobbiamo fare prima di giungere ad un'approvazione dei testi in discussione richiede più di una mezz'ora. Il lavoro di sintesi che ci ha offerto poc'anzi il relatore con la sua esposizione dev'essere trascritto, in modo da formare un testo base che presenti scelte alternative su tre o quattro punti; in attesa di ciò,

potremmo avviare l'esame in sede referente del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario.

PRESIDENTE. A questo punto penso che convenga, accogliendo i suggerimenti da ultimo espressi dall'onorevole Padula, rinviare senz'altro il seguito della discussione alla prossima settimana, con l'impegno dei vari gruppi di prendere i contatti necessari ad esprimere, quando torneremo a riunirci sull'argomento, opinioni che portino ad una definizione dell'articolo 4. Se quindi non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO